

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2588**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CONSOLO, NANIA, TOFANI, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, BATTAGLIA Antonio, CARUSO Antonino, PEDRIZZI, PONTONE, BOBBIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FLORINO, KAPPLER, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PELLICINI, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, ULIVI, VALDITARA e ZAPPACOSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2003**

—————

Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I tragici episodi di Nassirya del 12 novembre 2003, con i suoi militari caduti, impongono l'improcrastinabile necessità di venire prontamente in soccorso dei superstiti e dei familiari delle vittime, mediante norme che, inserendosi nel tessuto normativo di cui alle leggi del 27 ottobre 1973, n. 629, 28 novembre 1975, n. 624, 13 agosto 1980, n. 466, 3 giugno 1981, n. 308, e al regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, rafforzino le provvidenze economiche ivi previste a favore dei deceduti e dei feriti in servizio, dei superstiti e delle rispettive famiglie.

L'incremento di tali emolumenti appare oggi assai opportuna quale testimonianza

di encomio e riconoscenza dello Stato per le delicatissime attività svolte da tutti quei soggetti che - come in questo caso - abbiano operato e operino in Italia ed all'estero per la tutela della pace in territori segnati da una situazione di forte instabilità e da un elevato grado di esposizione al pericolo.

Per questo motivo si chiede che, con quell'urgenza che la tragicità dei fatti richiamati sembra imporre, il Parlamento apporti i correttivi del caso all'entità dell'elargizione speciale *una tantum* prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, al fine di adeguare quanto corrisposto all'impegno profuso nell'attività di servizio.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, le parole: «lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;

b) all'articolo 3, le parole: «lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 euro»;

c) all'articolo 4, le parole: «lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500.000 o euro 250.000, di cui agli articoli 2 e 3»;

d) all'articolo 10, le parole: «1° gennaio 1969» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2003».

2. All'articolo 3, secondo comma, della legge 27 ottobre 1973, n. 629, sono aggiunte, in fine, le parole: «sia in Italia sia all'estero».

